

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Rif.

51023 / W.3.111

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0002166 P-
del 18/02/2020



26691737

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di disegno di legge recante misure per lo sviluppo del turismo e per le imprese culturali e creative. Delega al Governo in materia di spettacolo (collegato alla legge di bilancio 2020).

(BENI CULTURALI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DISEGNO DI LEGGE RECANTE “MISURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO E PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SPETTACOLO”

CAPO I

Misure per lo sviluppo del turismo

ART. 1

(Agevolazioni fiscali per le imprese del settore turistico)

1. A decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021 sono riconosciuti:

- a) il credito di imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- b) il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le disposizioni di cui alla lettera *a*) e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le disposizioni di cui alla lettera *b*). All'onere di cui al presente comma, pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2021 e 2022 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2 è riservata ai soggetti con sede esclusiva o prevalente delle proprie attività nelle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, lettera *b*), anche le strutture ricettive all'aria aperta.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i decreti di cui agli articoli 9, comma 4, e 10, comma 4, del decreto-legge 31

maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.

ART. 2

(Valorizzazione dei borghi e delle aree interne)

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono, nelle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, per cinque esercizi finanziari a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e i professionisti, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025, iniziano o proseguono una attività economica in un comune delle aree interne con popolazione fino a 1000 abitanti o vi trasferiscono quelle che già svolgono, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza dell'importo di euro XX del reddito;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, fino a concorrenza di euro XX, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un apposito Fondo con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2021 al 2025. Gli importi annuali di cui al periodo precedente costituiscono tetto massimo di spesa.

4. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 2 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, a esercenti di attività commerciali diverse dalla grande distribuzione organizzata che intendano operare stabilmente in un comune delle aree interne con popolazione fino a 1000 abitanti. Il comodato ha una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

ART. 3

(Revisione dell'imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“I comuni possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, in misura riferita in valore percentuale al prezzo effettivamente corrisposto, non superiore al dieci per cento, comunque sino a 5 euro per notte di soggiorno a persona, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”.*

b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento

dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto.”.

2. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da “*nonché*” alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “*con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto.*”.

3. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, modificate dal comma 1, lettera a) del presente articolo e le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 1-ter, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo e dall'articolo 4, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, rispettivamente introdotto e modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono abrogati i commi 2-ter e 5.

ART. 4

(Professioni turistiche)

1. All'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per l'accesso all'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è richiesta la laurea in una delle classi specificate secondo le modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti il profilo professionale di guida turistica, le classi di laurea per l'accesso alla professione, nonché le modalità di svolgimento e organizzazione degli esami di abilitazione, uniformi per tutto il territorio nazionale. Le regioni accertano il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica e rilasciano l'abilitazione di cui al comma 1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito l'Elenco nazionale delle guide turistiche, alimentato dalle banche dati regionali, tenuto e gestito in formato elettronico.”;

c) al comma 3 le parole: “da adottare entro il 31 ottobre 2014,” sono soppresse.

2. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 6 agosto 2013, n. 97, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, sono iscritte, a domanda, nell’Elenco nazionale di cui al medesimo comma 1-*bis*.

3. All’articolo 6 dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 è aggiunto il seguente comma:

“1-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dalle norme in materia di guide turistiche previste dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, alle professioni di cui al presente articolo e di cui all’articolo 20 si applica la legge 14 gennaio 2013, n. 4.”.

4. All’articolo 6, comma 1, della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) tecnico di centrale operativa;

i-ter) coordinatore delle operazioni di ricerca;

i-quater) tecnico di soccorso in pista;

i-quinquies) tecnico di soccorso speleosubacqueo;”.

ART. 5

(Locazioni brevi)

1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all’anno 2021 è riconosciuto in caso di destinazione alla locazione breve di non più di tre unità immobiliari.

ART. 6

(Ulteriori disposizioni per la tutela dei consumatori)

1. Al fine di promuovere la tutela del consumatore, assicurare l’uniformità dei dati conoscitivi e contrastare forme irregolari di svolgimento delle attività, nonché di favorire condizioni di concorrenza nel settore le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, operanti anche su piattaforme *on line*, trasmettono i dati relativi agli obblighi assicurativi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e gli ulteriori elementi informativi indicati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Ministro dello

sviluppo economico, alla banca dati indicata dallo stesso decreto, gestita secondo le modalità ivi determinate.

2. All'articolo 19 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 51-*septies*, comma 1, lettera c)".

3. All'articolo 13-*quater*, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "strutture ricettive," sono inserite le seguenti: "i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,".

ART. 7

(Trasporto ferroviario con finalità turistica)

1. Al fine di sviluppare i servizi ferroviari oggetto di servizio pubblico, funzionali alla mobilità turistica, con particolare riguardo alle dotazioni per i viaggi notturni e per la ristorazione a bordo dei treni nonché a quelle per il trasporto di biciclette, motocicli e di auto al seguito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo con uno stanziamento di XXX milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono determinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente articolo e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.

ART. 8

(Disposizioni relative a enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività nell'organo di indirizzo dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'ente, all'articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono abrogati ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'ANCI e dall'UPI, uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri

effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.”;

b) al comma 6:

- 1) nel primo periodo, dopo le parole: “*Lo statuto dell'ENIT*” sono inserite le seguenti: “, *approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,*”;
- 2) il terzo periodo è abrogato;
- 3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “*Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni, delle competenze e della durata del consiglio federale, del consiglio di amministrazione e dell'Osservatorio nazionale del turismo.*”.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Fino alla nomina di cui al comma 2, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74 è aggiunto il seguente periodo: “*È fatto salvo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il riconoscimento di eventuali indennità per le attività altamente specializzate e qualificate, nei casi e limiti stabiliti dallo statuto nazionale e dai relativi regolamenti di attuazione.*”.

CAPO II

Misure per le imprese culturali e creative

ART. 9

(Imprese culturali e creative)

1. Ai fini della presente legge, è impresa culturale e creativa quella che possiede i seguenti requisiti:

- a) svolge, in via esclusiva o prevalente, anche in forma individuale, attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e valorizzazione o gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;
- b) svolge attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, le modalità di riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e le forme di pubblicità tramite la costituzione di un elenco, aggiornato periodicamente, tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza dei pareri nel termine stabilito, il decreto può essere comunque adottato.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, ai fini della presente legge, nell'elenco di cui al medesimo comma, in apposita sezione, degli enti di cui al titolo II del libro primo del codice civile, e degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, le attività previste dal comma 2 lettera a) del presente articolo.

Art. 10

(Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative)

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative, con una dotazione di euro XX milioni per ciascuno degli anni XXXX, destinato alle imprese e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, con le seguenti finalità:

a) promuovere nuova imprenditorialità e favorire la crescita del settore;

b) promuovere la collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei e le istituzioni culturali, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli enti di cui al presente comma anche per favorire processi di innovazione;

c) favorire l'accesso al credito;

d) consolidare e favorire lo sviluppo del settore anche mediante progetti di analisi e studio e attività di promozione e valorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità per la concessione dei benefici e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, definiti gli strumenti di monitoraggio e controllo e disciplinati i casi di revoca o decadenza dai contributi e dagli altri benefici.

ART. 11

(Credito di imposta per le imprese culturali e creative)

1. Nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 2, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le disposizioni per l'applicazione dei commi 1 e 2, con particolare riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, ai casi di revoca o decadenza dal beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

4. Agli oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Sono abrogati i commi da 57 a 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 12

(Quartieri degli artisti)

1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane, di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, denominate "Quartieri degli artisti", anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.

2. I quartieri di cui al comma 1 sono costituiti in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un apposito Fondo con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025 nelle zone franche urbane di cui al comma 2 iniziano o proseguono una attività economica o vi trasferiscono quelle che già svolgono, possono beneficiare, in relazione ai redditi

e al valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza dell'importo di euro XX del reddito imponibile;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro XX, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

4. I Comuni nei quali sono costituiti i quartieri di cui al comma 1 possono disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in detti quartieri, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 3 per l'esercizio delle relative attività economiche.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 3 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.

ART. 13

(Uso di immobili pubblici per attività culturali e creative)

1. Per lo svolgimento delle loro attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), in favore delle imprese e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono:

a) concedere a titolo gratuito beni immobili di loro proprietà, in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni. La cessione ha una durata massima di dieci anni, rinnovabile, nel corso dei quali il concessionario ha l'onere di effettuare a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione i beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a). Dai canoni sono detratte le spese sostenute per gli interventi indicati nel primo periodo della presente lettera entro il limite del canone stesso. La durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non può eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà, per le finalità di cui all'alinea del presente comma.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al comma 1 possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Per le imprese e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9 40, commi 2 e 3, concessionari o locatari ai sensi del presente articolo, i Comuni possono disporre esenzioni o riduzioni sulle imposte municipali nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

ART. 14

(Piano strategico delle imprese culturali e creative)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, di seguito denominato «Piano strategico», senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza dei predetti pareri.

3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano strategico si tiene conto delle seguenti finalità:

a) definire modalità organizzative e di collegamento nelle attività delle amministrazioni competenti, anche con riferimento a iniziative di livello regionale ed europeo;

b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;

c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica nonché all'economia circolare;

d) incentivare i percorsi di formazione, anche manageriale, finanziaria e gestionale, dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e con le associazioni di imprese e favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;

e) individuare misure di sostegno per le *start-up* innovative;

f) sostenere la promozione all'estero, anche mediante intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

h) promuovere studi e ricerche in ambito nazionale e internazionale.

4. Per la definizione del Piano è istituito un Comitato composto da 10 esperti, che operano a titolo gratuito, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

ART. 15

(Incentivi fiscali per il settore cinematografico e audiovisivo)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: «è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto un credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento del costo complessivo»;

2) sono abrogati i commi 2 e 3;

b) all'articolo 19, le parole: «non inferiore al 25 per cento e non superiore» sono sostituite dalle seguenti «pari»;

c) all'articolo 21, al comma 1, le parole: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in xxx annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016.

ART. 16

(Misure a sostegno delle imprese nel settore dell'editoria)

1 Al fine di assicurare agli aventi diritto la adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementato nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per una quota pari a 600.000 euro, e a decorrere dall'anno 2021 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»

b) per una quota pari a 400.000 euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17

(Fondo giovani per la cultura e reclutamento di funzionari archivisti)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 e denominato "Fondo giovani per la cultura". Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di accesso al Fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al termine dei tirocini di cui al comma 1 è ammessa la partecipazione ad apposite procedure selettive ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, per il settore degli archivi, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero e nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma.

CAPO III

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo

ART. 18

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché delle disposizioni di legge vigenti nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo».

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della stessa legge, con la procedura e alle condizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge prevede misure per la crescita del settore turistico con particolare riguardo alla tutela del consumatore e della concorrenza, misure a favore delle imprese culturali e creative anche con un riferimento specifico ai comuni situati nelle “aree interne”, e una delega al Governo per il riordino della normativa vigente per il settore dello spettacolo.

Il Capo I reca disposizioni in favore delle imprese del settore turistico, al fine di consolidare il processo di impulso a un comparto che riveste un ruolo strategico ed essenziale per l’intera economia del Paese. A tutela sia delle imprese turistiche sia dei consumatori, si interviene nel settore delle locazioni brevi, in enorme espansione negli ultimi anni, al fine di precisare il relativo regime fiscale. Sono introdotte, inoltre, alcune disposizioni che riguardano le professioni turistiche e si prevede un potenziamento della *governance* dell’Enit.

Il Capo II detta specifiche disposizioni per le imprese culturali e creative e per gli enti *no profit* che operano nel settore, al fine di sostenerne la crescita e le capacità di occupazione anche attraverso forme innovative di imprenditorialità, prevedendo incentivi fiscali, un apposito Fondo di finanziamento, interventi di programmazione e altre misure di sostegno.

Il Capo III prevede la delega al Governo in materia di spettacolo, allo scopo di riordinare le disposizioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche e gli altri enti, nonché la disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

CAPO I -Misure per lo sviluppo del turismo

Art. 1 (*Agevolazioni fiscali per le imprese del settore turistico*)

Le disposizioni intendono rendere permanenti, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, le misure adottate in via temporanea dal decreto-legge n. 83 del 2014, articoli 9 e 10, avendo le stesse conseguito un positivo esito tanto nella riduzione del *gap* digitale tra le strutture italiane e quelle dei principali concorrenti esteri, quanto negli interventi di riqualificazione delle imprese alberghiere.

In particolare, il comma 1, lettera a), è riferito al credito di imposta concernente le spese per la digitalizzazione necessarie agli esercizi ricettivi, alle condizioni e nei limiti già previsti dall’articolo 9 del decreto-legge n. 83 del 2014. Si reputa che, come già accaduto nei periodi di imposta interessati dalla disposizione che si intende prorogare, la norma consentirà - per lo più a piccole e medie imprese turistiche - di migliorare le *performance* promozionali e commerciali *on-line* generando, peraltro, investimenti privati complessivi nel settore digitale, ad alta intensità di occupazione giovanile. Si prevede, pertanto, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al trenta per cento di una serie di costi per investimenti e attività di sviluppo relativi alla digitalizzazione, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro per ogni periodo di imposta nel limite massimo di 5 milioni di euro annui. La lettera b) del comma 1 rende permanenti le misure già adottate con l’articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014, introduttivo del credito d’imposta per le spese di riqualificazione e di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. La misura è finalizzata a sostenere adeguatamente il confronto con la concorrenza internazionale, a favorire un generale miglioramento degli standard medi di qualità e la creazione di nuova occupazione nel settore edile e dell’arredo,

facilitando altresì l'emersione del lavoro sommerso, incoraggiandone la regolarizzazione. La misura è estesa alle strutture ricettive all'aria aperta.

Il comma 2 indica le relative coperture.

Il comma 3 prevede poi che una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2 sia riservata ai soggetti con sede esclusiva o prevalente delle proprie attività nei territori delle aree interne.

Il comma 4 dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge siano adeguati i decreti attuativi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 già adottati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, i quali individuano, tra l'altro, oltre alle tipologie di soggetti ammessi al credito di imposta, le tipologie di interventi, le procedure di ammissione, le soglie di spesa per singola voce sostenuta, le procedure di recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Articolo 2 (*Valorizzazione dei borghi e delle aree interne*)

La norma in esame detta misure in favore degli esercizi commerciali di minori dimensioni (piccole e micro imprese e professionisti), che operano stabilmente nei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti delle le aree interne, al fine di stimolare le attività economiche e commerciali, favorendone altresì la capacità attrattiva e incrementandone lo sviluppo turistico e al contempo contrastando la desertificazione commerciale e l'abbandono di quei territori.

La misura agevolativa prevede, per cinque esercizi finanziari a decorrere dal 2021, un'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nelle zone sopra identificate, nonché un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il comma 2 prevede che le relative agevolazioni si applicano nei limiti consentiti dalle norme europee in materia di aiuti di Stato.

Il comma 3 dispone le necessarie coperture finanziarie mediante l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 4 prevede le disposizioni di attuazione, da adottare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti, tra l'altro, i casi di revoca e decadenza dal beneficio.

Il comma 5, infine, introduce la possibilità per i medesimi esercenti di attività commerciali che operano nei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, situati nelle aree interne, di ricevere in comodato beni immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, non utilizzati per fini istituzionali. Il comodato può avere una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Articolo 3 (*Revisione dell'imposta di soggiorno*)

La norma in esame interviene sulle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

In particolare, il comma 1, lettera a), nel sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo sopra citato, estende a tutti i Comuni la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

La disposizione è diretta, altresì, a modificare la misura di tale imposta, ancorandola non più alla fascia di prezzo, ma esprimendola in una percentuale non superiore al 10 % del prezzo effettivamente corrisposto; viene in ogni caso mantenuto il tetto massimo di 5 euro per notte di soggiorno a persona.

In tal modo si garantisce una maggior proporzionalità dell'imposta rispetto al costo effettivo del soggiorno, al contempo ampliando il gettito atteso con l'estensione a tutti i Comuni della possibilità di istituirla.

Con l'inserimento del comma 1-*ter* nel citato art. 4 del d.lgs. 23/2011, si prevede che il gestore della struttura ricettiva, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della norma in esame, sia responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché del contributo di soggiorno applicabile nel Comune di Roma e nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano rilevato presenze turistiche 20 volte superiori al numero di residenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La responsabilità è riferita anche ad ogni altro adempimento previsto da leggi o regolamenti. Nell'ambito del medesimo comma 1-*ter* è disposta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta e del contributo di soggiorno.

La stessa norma sanzionatoria e lo stesso diritto di rivalsa vengono introdotti, dal comma 2, anche nell'art. 4, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di equiparare, sotto tali profili, il regime delle locazioni brevi e dei soggetti che ne incassano i canoni o i corrispettivi, disciplinato dall'articolo su cui si interviene, a quello delle strutture ricettive e dei loro gestori.

Con il comma 3, si dispone che le norme introdotte o modificate dal presente articolo, salvo quella di cui al nuovo comma 1-*ter*, primo periodo inserito nell'art. 4 nel d.lgs. 23/2011, si applichino a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, il comma 4 abroga i commi 2-*ter* e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 in tema di standard minimi uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, che prevedevano, peraltro duplicandosi l'uno con l'altro, un apposito decreto ministeriale ormai da ritenere inattuale.

Art. 4 (Professioni turistiche)

Il comma 1 della norma in esame modifica parzialmente l'art. 3 della legge n. 97 del 2013 (legge europea per il 2013), che sancisce che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, ferma la piena riconoscibilità della qualifica professionale conseguita da un cittadino UE in un altro Stato membro.

La legge europea è intervenuta a seguito della contestazione all'Italia, da parte della Commissione europea, della violazione della c.d. direttiva servizi nel mercato interno (2006/123/CE), in quanto la disciplina italiana sulla professione di guida turistica aveva validità solo nella Regione di rilascio del relativo titolo.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2008, ha già chiarito, proprio in relazione alle guide turistiche, che, indipendentemente dal settore in cui una determinata professione si espliciti (nel caso di specie, il turismo), la determinazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il nuovo comma 1-*bis* precisa che per l'accesso alla professione di guida turistica è richiesta la laurea triennale in una delle classi che saranno specificate con il decreto attuativo. Gli esami e il rilascio dell'abilitazione nazionale di guida turistica avvengono comunque a livello regionale, mentre il profilo professionale, le classi di laurea per l'accesso alla professione, le modalità degli esami di abilitazione sono rimessi a un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che, in virtù del principio di leale collaborazione, sarà adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Viene poi introdotto l'Elenco nazionale delle guide, tenuto dal MiBACT e implementato dalle singole regioni.

Nel comma 3 dell'art. 3 della legge 97 citato viene inoltre soppresso il riferimento temporale per l'adozione dei decreti relativi alle guide turistiche specializzate.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede una disciplina transitoria per le guide turistiche già in possesso di abilitazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dal nuovo

comma 1-*bis* dell'articolo 3 della legge 97, stabilendo che le stesse sono iscritte, a domanda, nell'Elenco nazionale di cui al medesimo comma 1-*bis*.

Il comma 3 modifica, infine, l'art. 6 del Codice del turismo, introducendo il comma 1-*bis*, al fine di chiarire che, fermo restando quanto stabilito per le guide turistiche, le professioni turistiche di cui al medesimo art. 6 e il direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 20 del Codice sono soggetti alla normativa in tema di professioni non organizzate di cui alla legge n. 4 del 2013.

Il comma 4 novella l'articolo 6 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) aggiungendo alle figure professionali specialistiche ivi previste quelle di tecnico di centrale operativa, di coordinatore delle operazioni di ricerca, di tecnico di soccorso in pista, di tecnico di soccorso speleosubacqueo. Con tale modifica si intende completare la considerazione delle figure professionali che prestano attività di soccorso in ambienti ostili e impervi.

Art. 5 (Locazioni brevi)

Con la norma in commento viene precisato che il regime fiscale delle locazioni brevi – che si riferisce a quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, contenuto nell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, commi 2 e 3, ai sensi dei quali ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca – è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di tre unità immobiliari.

Art. 6 (Ulteriori disposizioni per la tutela dei consumatori)

La norma mira alla promozione di una maggiore tutela dei consumatori e al contrasto efficace di forme irregolari di attività svolte da agenzie di viaggi e *tour operator*, operanti anche su piattaforme *on line*.

A tal fine, il comma 1 prevede che le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* rendano noti dati informativi, in particolare quelli concernenti gli obblighi assicurativi previsti dall'articolo 19 del Codice del turismo tramite l'inserimento degli stessi in una banca dati indicata in apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Ministro dello sviluppo economico. La norma risponde dunque alle esigenze dei consumatori, al fine di poter consentire l'organizzazione di un viaggio o di una vacanza rivolgendosi a operatori che rispondano ai requisiti di legge. La misura consentirà un aggiornamento costante dei dati, adeguandoli ai mutamenti delle disposizioni legislative e alle sempre più pressanti richieste del mercato, anche al fine di fornire un servizio efficiente alle esigenze di garanzia dei consumatori in un settore in continua evoluzione. Potranno dunque essere conosciuti i dati relativi all'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, alla eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività, alla titolarità e alla direzione tecnica ove prevista, nonché in particolare, alla regolarità della posizione assicurativa degli operatori.

Al profilo concernente l'obbligo di stipula di polizza assicurativa, si collega l'introduzione, attraverso la previsione del comma 2, di un comma 1-*bis* nell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. La nuova disposizione introduce una specifica sanzione per l'inosservanza dell'obbligo posto in capo ai titolari di agenzia di viaggio e turismo di sottoscrivere apposita polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti. Si estende al caso di inosservanza dell'obbligo la sanzione amministrativa di cui all'articolo 51-*septies*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo citato. Si rammenta in proposito che l'articolo 19 del Codice del turismo, concernente l'obbligo assicurativo, è stato dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. 4/4/2012, n. 80) poiché incide sul sistema di garanzie poste a tutela del cliente delle agenzie di

viaggio e turismo e, quindi, sull'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, Cost.

Il comma 3 della norma in esame interviene, infine, a novellare l'articolo 13-*quater*, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, aggiungendo all'elencazione dei soggetti tenuti a pubblicare il codice identificativo delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui al comma 4 del medesimo articolo, anche coloro i quali concedano in locazione breve immobili ad uso abitativo. Con tale modificazione, pertanto, viene uniformato l'ambito di applicazione dei commi 4 e 7 del citato art. 13-*quater*, equiparando ai fini descritti dalla norma i titolari delle strutture ricettive ai soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.

Articolo 7 (Trasporto ferroviario con finalità turistica)

La disposizione è volta a sostenere l'utilizzo del treno per finalità turistico-ricreative, promuovendo lo sviluppo dei servizi ferroviari oggetto di servizio pubblico, funzionali alla mobilità turistica, con particolare riguardo alle dotazioni per i viaggi notturni e per la ristorazione a bordo dei treni, nonché a quelle per il trasporto di biciclette, di motocicli e di auto al seguito. A tal fine, viene prevista, al comma 1, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rimettendo, al comma 2, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, la definizione delle modalità di erogazione delle relative risorse, nonché i casi di revoca o decadenza dal beneficio.

Articolo 8 (Disposizioni relative a enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

Il comma 1 della norma interviene sull'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014. In particolare, la lettera a) aggiorna le modalità di nomina e la composizione del consiglio di amministrazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, lasciando immutate le disposizioni concernenti il Presidente. Si prevede, in particolare, che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'ANCI e dall'UPI, uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L'integrazione della composizione dell'organo si rende opportuna al fine di consentire una maggiore rappresentatività dei soggetti interessati, adeguata alle competenze dell'Agenzia e alle connesse esigenze organizzative, assicurando maggiore efficienza nel rapporto tra funzioni d'indirizzo e funzioni di gestione. La norma definisce altresì la modalità di nomina e la composizione del Collegio dei revisori.

La lettera b) detta disposizioni in materia di statuto prevedendo che lo stesso disciplini le funzioni, le competenze e la durata del consiglio federale, del consiglio di amministrazione e dell'Osservatorio nazionale del turismo.

Il comma 2 prevede che le nomine del Consiglio di amministrazione, da effettuarsi ai sensi del comma 1, avvengano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che le conseguenti modifiche dello statuto siano adottate nei trenta giorni successivi alla nomina. La norma si rende necessaria per assicurare l'immediata operatività della struttura dell'ente.

Il comma 3 si pone quale norma transitoria prevedendo che fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il comma 5 interviene sull'articolo 3, comma 1 della legge n. 74 del 2001, al fine di consentire il riconoscimento di eventuali indennità per attività tecnico specialistiche agli operatori del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

CAPO II - Misure per le imprese culturali e creative

Articolo 9 (Imprese culturali e creative)

Il comma 1 definisce l'impresa culturale e creativa, determinandone i requisiti, connessi alla tipologia di attività che essa svolge in forma stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Il comma 2 affida a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, l'individuazione delle modalità di riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa. Si prevede a tal fine l'istituzione di un apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 3 estende ai soggetti di cui al titolo II del libro I del codice civile e agli enti del terzo settore la possibilità di iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco.

Articolo 10 (Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo destinato alle imprese culturali e creative e agli enti iscritti nell'apposito elenco, con la finalità, tra le altre, di favorire la collaborazione con altre imprese e con le Università, altri enti di ricerca e istituti culturali, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto mediante *voucher*, l'accesso al credito e lo sviluppo del settore, mediante progetti di ricerca e valorizzazione.

Il comma 2 dispone che le misure di sostegno previste devono rispettare il regime degli aiuti di Stato. Ai sensi del comma 3, la definizione delle modalità attuative della disposizione è rimessa ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale saranno anche definiti gli strumenti di monitoraggio e controllo e disciplinati i casi di revoca o decadenza dai contributi e dagli altri incentivi.

Articolo 11 (Credito di imposta per le imprese culturali e creative)

Il comma 1 riconosce, a decorrere dal 2020, un credito di imposta per le imprese culturali e creative iscritte nell'apposito elenco istituito dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di incentivare le attività nei settori della ricerca e della creatività culturale. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali nel limite di spesa di 15 milioni annui.

In adeguamento ai principi eurounitari, il comma 2 esplicita la necessità che i benefici previsti per le imprese siano compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Il credito può essere usato solo in compensazione e non costituisce ulteriore reddito soggetto a imposizione fiscale.

Per l'applicazione delle misure il comma 3 rinvia ad apposito decreto attuativo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Il medesimo decreto determinerà i casi di revoca e decadenza dal beneficio.

Il comma 4 provvede alla copertura dei relativi oneri.

Il comma 5 abroga i commi da 57 a 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevedono analoghe misure.

Articolo 12 (*Quartieri degli artisti*)

La norma in esame prevede l'istituzione di zone franche urbane, denominate "*quartieri degli artisti*", ossia ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, ove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione. La costituzione dei quartieri degli artisti è volta a favorire le attività culturali e creative, a sostenere le imprese e gli enti che operano in tali settori, nonché a promuovere il decoro delle città, anche al fine di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale.

Per realizzare tali obiettivi, i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone di superficie non superiore a 100.000 metri quadri, anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire, da destinare ai quartieri degli artisti.

Il comma 3 disciplina le agevolazioni, rivolte alle imprese e agli enti interessati prevedendo, per cinque esercizi finanziari, un'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, nonché un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, che sono finanziate con apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MiBACT.

Alle menzionate agevolazioni si aggiunge, infine, al comma 4, la possibilità, per i Comuni nei quali sono costituiti i quartieri degli artisti, di disporre ulteriori esenzioni o riduzioni sulle imposte municipali.

Il comma 5 prevede che le misure di sostegno devono rispettare il regime degli aiuti di Stato.

Il comma 6 dispone che le modalità di applicazione di tali agevolazioni e i casi di revoca e decadenza dal beneficio sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Articolo 13 (*Uso di beni immobili pubblici per attività culturali e creative*)

La norma è volta a favorire lo svolgimento di attività culturali e creative, ponendosi come obiettivo quello di non perdere un patrimonio di creatività e di produzione culturale a causa dell'impossibilità per i soggetti interessati, dovuta all'insufficienza di risorse, di poter disporre delle strutture necessarie nelle quali far crescere e sviluppare idee e contenuti culturali e creativi. Sono previste diverse possibilità grazie alle quali lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono dare - a seconda del regime giuridico previsto per ogni tipologia di bene (demaniale, patrimoniale disponibile o patrimoniale indisponibile) - in concessione gratuita, in concessione o in locazione immobili di loro proprietà alle imprese culturali e creative per lo svolgimento delle relative attività. Nel primo caso (comma 1, lett.a), si tratta di immobili in stato di abbandono o sottoutilizzati, dati in comodato gratuito per una durata massima di dieci anni, con l'onere per i comodatari di effettuare a proprie spese interventi di manutenzione.

Il secondo caso (comma 1, lett. b) riguarda la possibilità di concedere o locare immobili demaniali a canone agevolato ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni tramite interventi di recupero e restauro. La durata della concessione, comunque non superiore a 30 anni, è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.

L'ultimo caso (comma 1, lett. c) è dato dalla possibilità di dare alle imprese culturali e creative gli immobili in concessione o in locazione senza la determinazione di condizioni al riguardo.

Il comma 2 dispone, in relazione a tutti i casi, che la scelta del beneficiario può essere operata tramite le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3, infine, prevede che i Comuni possano disporre esenzioni o riduzioni delle imposte municipali, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

Articolo 14 (*Piano strategico delle imprese culturali e creative*)

La norma in esame completa e rafforza il quadro di sostegno e promozione delle industrie creative e delle attività culturali, prevedendo, al comma 1, l'adozione ogni tre anni di un Piano strategico delle imprese culturali e creative da parte del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia

Nella prospettiva di favorire una programmazione di medio-lungo periodo, le priorità e gli obiettivi generali del Piano strategico sono rivolti al perseguimento delle finalità indicate al comma 3:

- definire modalità organizzative e di collegamento nelle attività delle amministrazioni competenti, anche con riferimento a iniziative di livello regionale ed europeo;
- favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
- favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica nonché all'economia circolare;
- incentivare i percorsi di formazione, anche manageriale, finanziaria e gestionale, dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e con le associazioni di imprese e favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;
- individuare misure di sostegno per le start-up innovative;
- sostenere la promozione all'estero, anche mediante intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;
- promuovere studi e ricerche in ambito nazionale e internazionale.

Il comma 4 prevede l'istituzione di un Comitato di 10 esperti, che operano a titolo gratuito, volto alla predisposizione del Piano strategico in oggetto, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 15 (*Incentivi fiscali per il settore cinematografico e audiovisivo*)

La norma modifica la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo ulteriori incentivi fiscali per il settore.

In particolare, la lettera a) del comma 1 riconosce alle imprese di produzione un credito d'imposta pari al 30 per cento, in luogo del precedente intervallo fissato tra il 15 e il 30 per cento. Contestualmente, sono abrogati i precedenti criteri di individuazione della percentuale di credito applicabile, a seconda dei casi, nell'ambito del predetto intervallo e la lettera b) fissa al 30 per cento il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, prima stabilito in un intervallo tra il 25 e il 30 per cento. La lettera c) contiene disposizioni di coordinamento. Il comma 2 indica la copertura degli oneri, pari a XX.

Art. 16 (*Misure a sostegno delle imprese nel settore dell'editoria*)

Il comma 1 incrementa di un milione di euro annui a decorrere dal 2020 il Fondo per il diritto di prestito pubblico istituito dall'articolo 2, comma 132 del decreto-legge n. 262 del 2006. Tale fondo persegue la finalità di assicurare agli aventi diritto (autori, editori, interpreti, esecutori) la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Il comma 2 dispone la copertura dei relativi oneri.

Art. 17 (Fondo giovani per la cultura e reclutamento di funzionari archivisti)

Il comma 1 rfinanzia, nella misura di un milione di euro annui a decorrere dal 2021, il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 76 del 2013, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età, con la nuova denominazione "Fondo giovani per la cultura". Tale misura consentirà l'accesso ai giovani nelle professioni culturali e di sostenere le attività di valorizzazione e di tutela dei beni culturali. Le modalità di accesso al fondo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro del lavoro e della politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 prevede che al termine dei tirocini di cui al comma 1 è ammessa la partecipazione ad apposite procedure selettive per il settore degli archivi ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive sono individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In proposito, si rappresentano le gravi carenze di organico che si verificheranno presso gli Istituti archivistici nell'anno 2020, a seguito dei collocamenti a riposo: rispetto alla dotazione di 2700 unità di personale di cui al D. M. n. 413/16, gli Istituti archivistici registreranno nel corso dell'anno carenze pari a 1202 unità corrispondenti ad oltre il 43% della dotazione organica. Pertanto, gli archivisti di Stato, che in base al D. M. in questione dovrebbero essere 600, sono appena 350, con una carenza di 250 unità. Si prevede che tali carenze siano destinate a raddoppiare nell'anno 2021.

CAPO III - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo

Articolo 18 (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo)

La disposizione consegue alla mancata adozione dei decreti legislativi di riordino del settore, di cui alla legge n. 175 del 2017, recante «*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*».

La delega al Governo si riferisce al settore dello spettacolo dal vivo nelle sue diverse espressioni: attività teatrali; attività liriche, concertistiche, corali; attività di danza classica e contemporanea; attività musicali popolari contemporanee; attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione; attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; carnevali storici e rievocazioni storiche.

I principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi sono i medesimi previsti dalla legge n. 175 del 2017, espressamente richiamati per rinvio. In particolare, nell'esercizio della delega, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «*codice dello spettacolo*», sarà realizzato il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo

29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.